

scritto dagli enti creditizi nel Fondo europeo per gli investimenti dovrebbe essere ponderata al 100 %;

di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti;

(6) considerando che il capitale del Fondo europeo per gli investimenti riservato alla sottoscrizione degli enti finanziari è limitato al 30 %, di cui il 20 % da conferire inizialmente in quattro versamenti annuali del 5 % ciascuno e che, di conseguenza, l'80 % non deve essere versato, rimanendo quindi come impegno di firma dei membri del Fondo; che, tenuto conto degli obiettivi voluti dal Consiglio europeo al momento dell'istituzione del Fondo, volti ad incoraggiare la partecipazione di banche commerciali, non si dovrebbe penalizzare tale partecipazione e sarebbe quindi più corretto applicare alla quota non versata del capitale sottoscritto una ponderazione del 20 %;

(9) considerando che si dovrebbe tener conto anche del caso in cui la garanzia è reale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, quando si tratta di voci fuori bilancio che sono garanzie aventi la forma di sostituti del credito;

(7) considerando che l'allegato I della direttiva 89/647/CEE, relativo alla classificazione delle voci fuori bilancio, attribuisce a talune di tali voci un rischio pieno e conseguentemente una ponderazione del 100 %; che l'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva stabilisce che: «Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.»;

(10) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti 2, 4 e 7, della direttiva 89/647/CEE, le voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A o assistiti da loro esplicita garanzia e le voci dell'attivo garantite da valori emessi dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali della zona A sono ponderate allo 0 %; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire, a talune condizioni, una ponderazione dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle loro amministrazioni regionali e locali nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle voci fuori bilancio detenute per conto di terzi garantiti da tali amministrazioni regionali o locali;

(8) considerando che la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri; che è opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito; che è necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa; che le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello

(11) considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 89/647/CEE stabilisce che gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali della zona A; che è opportuno considerare la garanzia in valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri come una garanzia da parte di queste ultime a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, per permettere alle autorità competenti di applicare agli attivi e alle voci fuori bilancio così garantiti una ponderazione dello 0 %, sempre alle condizioni stabilite in tale paragrafo;

(12) considerando che l'allegato II della direttiva 89/647/CEE del Consiglio stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio comunemente note come strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) connessi ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi;

(13) considerando che l'articolo 2, punto 1, lettera a), punto 2, punto 3, lettera b), e punto 6, l'articolo 3, punti 1 e 2, e l'allegato della presente direttiva sono in linea con i risultati dei lavori di un foro internazionale che riunisce le autorità di vigilanza